



Unione Montana del Bassanese

Sede legale: Via Vittorelli, 30 c/o Comando di Polizia locale – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Fiscale 82003350244 – Partita IVA 02768310241

E-mail: info@unionebassanese.it PEC: unionemontanabassanese@legalmail.it



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 12 DEL 21.07.2022
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 20 DEL 11.10.2022)

Art. 1 – Istituzione e definizione

Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è istituito un Nucleo di valutazione con le caratteristiche e per le finalità descritte nel presente Regolamento.

Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente a composizione monocratica, cui l'Unione Montana del Bassanese affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Presidente e alla Giunta dell'Unione Montana, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 - Composizione e nomina

Il Nucleo di Valutazione ha forma monocratica ed è nominato dal Presidente dell'Unione Montana, sulla base della presentazione del curriculum, a seguito di avviso pubblico sul sito internet dell'Ente, e della valutazione dell'esperienza nell'ambito delle Materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali, ed eventuale colloquio. La valutazione potrà, altresì, tenere conto dell'esperienza pregressa maturata come Nucleo di Valutazione di forme associative tra enti locali che gestiscano funzioni o servizi analoghi a quelli conferiti dai Comuni aderenti all'Unione montana.

Per l'acquisizione delle candidature deve essere emanato apposito avviso.

L'importo da corrispondere al Nucleo di Valutazione è stabilito dal Presidente dell'Unione nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.

Art. 3 - Durata dell'incarico - cessazione e revoca

L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione ha durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

Il componente del Nucleo è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 4 – Requisiti

Il componente monocratico del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di Diploma di Laurea almeno triennale in materie giuridiche, economiche, socio-politiche.

Per lauree in discipline diverse da quelle su indicate è richiesto, altresì, un titolo di studio post universitario in profili afferenti l'organizzazione e la gestione del personale presso soggetti pubblici o privati, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.

In alternativa al titolo di studio, il citato componente deve possedere un'esperienza superiore ad anni 5 in posizione di responsabilità, presso enti pubblici e aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati.

Può rivestire l'incarico di nucleo di valutazione monocratico di questo ente, anche un soggetto che partecipa ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

Art. 5 – Incompatibilità

Il componente monocratico del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.

Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge tra cui il D.lgs. 39/2013.

Art. 6 - Funzioni e compiti

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.

Esercita i compiti e le funzioni previsti dal presente regolamento, dal Sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente, nonché quelli attribuiti direttamente ai nuclei di valutazione da disposizioni legislative, di CCNL o regolamentari, ovvero quelli attribuiti dal legislatore nazionale agli OIV e ritenuti estensibili anche ai Nuclei di Valutazione delle Autonomie territoriali.

In particolare il Nucleo di Valutazione esercita le seguenti attività:

- valuta le prestazioni e i risultati dei dipendenti incaricati di posizioni di vertice dell'Amministrazione, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente e valutando le performance organizzative dell'Unione, e delle strutture amministrative (aree, unità organizzative, uffici) in cui si articola l'Ente;
- sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;
- verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, garantendo la correttezza dei procedimenti di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei sistemi premianti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dai contratti collettivi (nazionali ed integrativi), e dai regolamenti interni all'amministrazione, coerentemente con il principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili dei Servizi istituzionali per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle disposizioni normative e agli obiettivi stabiliti dalle direttive emanate dagli organi di governo degli enti;
- effettua la pesatura delle posizioni organizzative.

Al Nucleo di Valutazione può essere altresì attribuito, da parte della Giunta dell'Unione, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente Regolamento.

L'attività del Nucleo di Valutazione è supportata dal Segretario e dagli uffici di Gestione del Personale e degli Affari istituzionali.

Art. 7 – Riunioni e attività

Il Nucleo di Valutazione si riunisce con i Responsabili dei servizi istituzionali, ogniqualevolta lo ritenga necessario per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati. Lo stesso provvede alla convocazione della riunione senza formalità.

Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno, possono essere convocati amministratori e/o dipendenti dell'Unione interessati ai processi di gestione.

I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Affari Istituzionali, che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione;

Il Nucleo di Valutazione relaziona, con cadenza annuale, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

Art. 8 – Accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni

Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili dei servizi istituzionali, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il componente monocratico del Nucleo di Valutazione si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della sua attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003, secondo le previsioni normative del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.